



COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738
P. Iva 00266030436

Rep. n. **del**

CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL LAGHETTO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE SITO IN LOC. VALCORA CON FINALITA' ANCHE DI PESCA SPORTIVA.

L'anno duemiladiciotto il giorno del mese di, nella residenza municipale del Comune di Fiuminata, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza di legge a norma dell'art. 13272 del c.c., in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. del

TRA

Il Comune di Fiuminata rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica, Ing. Massacci Lorenzo, nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 ed ivi residente in via Crivelli n. 16, che agisce in nome e per conto del Comune di Fiuminata con sede in Via Roma n. 30 – P.Iva 00266030436, di seguito denominato locatario;

E

Il Sig. Bonfile Rolando nato a Roma il 21.05.1962 e residente a Fabriano (AN) in via Berrettini n. 3 C.F. BNFRND62E21H501K - in qualità di Presidente della Proloco di Fiuminata con sede in Fiuminata (MC) in Piazza Leopradi n. 1 – P. Iva 01435420433, di seguito denominata gestore;

SI CONVIENE E STIPULA

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

Il Comune di Fiuminata affida alla Proloco di Fiuminata, che accetta, la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria del laghetto di protezione civile e le relative aree limitrofe recintate di proprietà comunale siti in loc. Valcora (F.18 P.lle n. 159 e n. 95 porz.) della superficie complessiva di circa 5300 mq;

DURATA:

La presente convenzione ha durata di 9 (nove) anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e non può essere rinnovata tacitamente;

CONDIZIONI DI GESTIONE:

La gestione delle suddette strutture comunali è vincolata al rispetto delle seguenti condizioni/prescrizioni da parte della Proloco di Fiuminata:

- La gestione è finalizzata esclusivamente all'attività di pesca sportiva oltre a garantire costantemente tutte le attività di protezione civile che rimangono quelle principali;
- L'attività di pesca sportiva non potrà in alcun modo ostacolare le operazioni di emergenza e pertanto è vietata la posa in opera di qualsiasi struttura all'interno della vasca ed eventuali esterne dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate;
- Il gestore dovrà acquisire a proprie spese tutte le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività oltre alla Concessione di derivazione Idrica per le finalità di pesca sportiva;
- Il gestore dovrà provvedere alla costante manutenzione (pulizia e sfalcio erba) di tutta l'area sia esterna che interna al lago compresa l'opera di derivazione e restituzione;
- Il gestore dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività in completa sicurezza, previa predisposizione di propri piani, svincolando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito;
- Il gestore non potrà cedere a terzi il godimento dei beni;
- Il gestore non potrà mai richiedere il risarcimento di alcun danno che dovesse essere arrecato all'attività durante le eventuali operazioni di emergenza;
- Tutte le spese di gestione e manutenzione della struttura saranno a carico del gestore, comprese le spese per la richiesta delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività;
- Il gestore non avrà diritto ad indennità per miglioramenti od addizioni apportati alla struttura. Il conduttore è comunque obbligato a comunicare per iscritto qualsiasi miglioramento od addizione che intende apportare al bene (se necessario attraverso la presentazione a proprie spese di apposito progetto ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.). Il Comune approverà o respingerà la proposta con apposito atto debitamente motivato; in qualsiasi caso non verrà riconosciuta alcuna indennità. Alla scadenza della convenzione il gestore avrà diritto di togliere le eventuali addizioni eseguite qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che il Comune preferisca tenere le addizioni stesse. In ogni caso non verrà riconosciuta alcuna indennità per i miglioramenti o addizioni suddetti;
- Se il gestore dovesse servirsi dei beni per altri fini, il Comune potrà richiedere l'immediata restituzione degli stessi;
- Durante il periodo di validità della convenzione, qualora sopravvenga un qualsiasi urgente o imprevisto bisogno, il Comune potrà esigere la restituzione immediata del bene in qualsiasi momento senza nulla pretendere;
- Il gestore si impegna ad effettuare a propria cura e spese tutte le opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria della struttura;

RESPONSABILITA' E CAUSE DI RISOLUZIONE:

Il gestore esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare da soggetti che frequenteranno la struttura relativamente alle attività diverse da quelle di emergenza di protezione civile;

L'inadempimento da parte del conduttore di uno dei patti contenuti nel presente atto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione.

COMPETENZE ED ONERI A CARICO DEL COMUNE:

Non sono previste competenze od oneri a carico del Comune di Fiuminata derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione in quanto tutte le spese saranno a carico della Proloco di Fiuminata;

POLIZZE:

La Proloco di Fiuminata ha presentato al Comune di Fiuminata apposita polizza di responsabilità civile verso terzi con massimali pari almeno a € 250.000,00 (duecentocinquanta mila) e con validità e che si impegna a rinnovare per tutta la durata della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Massacci Lorenzo

IL PRESIDENTE
Sig. Rolando Bonfili